

[Costituzione della Repubblica italiana](#) (G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, ed. straord.)

Parte II

Ordinamento della Repubblica

Titolo IV

La Magistratura

Sezione I - Ordinamento giurisdizionale

Articolo 109

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.